



**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA DELLA
DISTRIBUZIONE DI BANCONOTE IN EURO**

La **Banca d'Italia**, in quanto partecipante al Sistema Europeo delle Banche Centrali, ha il compito di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e del circuito nazionale del contante. In tale contesto ai sensi dell'art. 8 comma 7 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, esercita poteri di controllo sulla conformità delle apparecchiature utilizzate per l'autenticazione e la selezione delle banconote e, più in generale, sull'assetto organizzativo e sul sistema dei controlli interni dei gestori del contante;

l'**ABI**, quale Associazione rappresentativa delle banche e di altri intermediari finanziari, che ricevono e distribuiscono banconote nei rapporti con il pubblico e con gli operatori economici, collabora con Amministrazioni e Istituzioni pubbliche alla soluzione di questioni che interessano il settore creditizio e finanziario;

Poste Italiane, intermediario che svolge funzioni analoghe a quelle delle banche nel circuito del contante;

il **Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza**, che assicura le funzioni autorizzatorie e di *governance* del settore economico della vigilanza privata coordinando, ai sensi dell'art.4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le attività demandate alle Autorità di Pubblica Sicurezza anche in materia di vigilanza privata;

tutti di seguito indicati come i “**Partecipanti**”

CONSIDERATO CHE

- sono gestori del contante le banche e, nei limiti delle loro attività di pagamento, Poste Italiane, gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento, nonché gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote in euro;
- una tempestiva e ordinata azione di sistema, volta al coordinamento delle misure di continuità operativa assunte da tutti gli attori coinvolti nel circuito del contante,

- assicura la regolare distribuzione di banconote in euro, garantisce la fluidità delle transazioni economiche/commerciali e, in definitiva, tutela la fiducia del pubblico nel segno monetario;
- il CODISE, struttura per il coordinamento delle crisi operative della piazza finanziaria italiana, non estende la propria area di azione a tutti gli attori del contante (tra cui gli operatori non finanziari gestori del contante che trattano le banconote a fini di ricircolo e della loro distribuzione) e alle situazioni di crisi del contante non aventi rilevanza sistemica;
 - al fine di assicurare la continuità operativa della distribuzione delle banconote in euro, il 25 maggio 2015 è stato sottoscritto tra i Partecipanti un Protocollo d'intesa con l'istituzione di un "Comitato per la continuità operativa della distribuzione di banconote in euro" (COBAN);
 - il protocollo è stato tacitamente rinnovato;
 - l'esperienza acquisita in questi anni dal COBAN, suggerisce di apportare delle modifiche al contenuto del Protocollo;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Comitato per la continuità operativa della distribuzione di banconote in euro (COBAN)

Il Comitato per la continuità operativa della distribuzione di banconote in euro (di seguito "Comitato") è composto da 4 membri in rappresentanza rispettivamente della Banca d'Italia, dell'ABI, di Poste Italiane e del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Ogni partecipante designa un membro titolare e un membro supplente.

Art. 2 - Compiti del Comitato per la continuità operativa della distribuzione di banconote in euro

Il Comitato:

- promuove lo scambio di conoscenze e la diffusione di una cultura della continuità operativa e della sicurezza per la distribuzione del contante fra gli operatori e le Autorità;
- è sede di confronto periodico per l'analisi dell'evoluzione delle minacce alla continuità operativa delle banconote e lo studio dei metodi di prevenzione e di controllo dei rischi;
- tiene conto degli orientamenti in materia di continuità operativa del contante maturati a livello di Eurosystema;
- invita alle riunioni banche, operatori non finanziari gestori del contante e altri attori del circuito e li coinvolge nella raccolta di dati e informazioni utili alla continuità operativa della distribuzione di banconote in euro costituendo, ove necessario, osservatori tecnici e gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche tematiche;
- individua e aggiorna le procedure di emergenza che possono essere adottate per assicurare la continuità operativa della distribuzione di banconote in euro in caso di eventi critici di cui all'art. 3;
- sensibilizza gli attori del circuito sul rispetto delle procedure medesime ai fini della definizione e dell'aggiornamento dei piani di continuità operativa aziendali;
- organizza e gestisce esercitazioni per verificare l'efficacia delle procedure di emergenza per la distribuzione di banconote in euro.

Art. 3 - Eventi critici

Sono eventi critici quelli che compromettono la regolare distribuzione di banconote e di conseguenza la fluidità delle transazioni economiche e commerciali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi possono essere riconducibili a:

- **cause naturali**, quali emergenze sanitarie, calamità naturali, catastrofi, disastri ambientali o altri eventi che interessino territori circoscritti ovvero l'intero territorio nazionale;
- **fattori umani**, quali scioperi di lunga durata, blocco dei trasporti, ~~attacchi~~ azioni di matrice criminale e terroristico, incidenti industriali, attacchi cibernetici;

Ricadono, altresì, tra gli eventi critici anche fatti o fenomeni suscettibili di incidere sulla regolare distribuzione delle banconote comprese le interruzioni temporanee dell'attività di un operatore non finanziario gestore del contante originate da divieti imposti dall'Autorità competente ovvero da altre cause.

Art. 4 – Convocazione del Comitato

Nel caso di eventi critici la Banca d'Italia d'iniziativa ovvero su richiesta degli altri Partecipanti convoca il Comitato.

Art. 5 - La Banca d'Italia

La Banca d'Italia:

- presiede il Comitato e ne coordina l'attività;
- promuove, coinvolgendo ove necessario le Direzioni locali delle proprie Filiali, il raccordo anche con enti e soggetti non firmatari del Protocollo e con altre Autorità;
- assicura il coordinamento con il CODISE.

Art. 6 - Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza:

- al fine di concorrere alla continuità operativa della distribuzione di banconote in euro assicura gli interventi per la gestione della sicurezza nelle aree interessate dall'emergenza;
- coordina le attività delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza finalizzate al rilascio delle autorizzazioni di polizia che dovessero rendersi necessarie, all'adozione delle eventuali misure straordinarie di prevenzione a garanzia dei trasporti e dei siti presso i quali, nel corso della crisi, sono custoditi i valori.

Art. 7 – ABI

L'ABI:

- assicura e coordina la pronta diffusione delle procedure e delle iniziative promosse dal Comitato tra i propri Associati;
- promuove l'adozione presso i propri Associati di iniziative atte a garantire, in caso di eventi critici, i servizi di pagamento al dettaglio che richiedono erogazione di contante, tra cui quelli correlati alla natura di servizio pubblico essenziale (assistenza e previdenza sociale, emolumenti retributivi, etc);
- al fine di contribuire all'assolvimento dei compiti di cui all'art. 2, coordina la raccolta di informazioni e le connesse analisi che pervengono dagli Associati, nonché l'adozione di piani e procedure di emergenza da parte degli stessi.

Art. 8 – Poste Italiane Spa

Poste Italiane:

- assicura la necessaria azione di coordinamento per garantire, in caso di eventi

critici, i servizi di pagamento al dettaglio a larga diffusione tra il pubblico tra cui l'erogazione delle prestazioni pensionistiche e di sostegno al reddito di lavoratori e famiglie;

- promuove l'uniforme diffusione presso la rete territoriale postale delle procedure di emergenza.

Art. 9 – Riservatezza delle informazioni

I dati e le informazioni scambiati tra i Partecipanti in attuazione del Protocollo devono intendersi riservati.

I Partecipanti, in relazione alle informazioni riservate scambiate nel corso dell'esecuzione del Protocollo si impegnano a:

- adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza;
- utilizzarle unicamente ai fini delle attività di cui al presente Protocollo;
- segnalare tempestivamente al Comitato ogni indebita comunicazione/diffusione.

Art. 10 – Durata

Il presente Protocollo, che abroga e sostituisce integralmente il Protocollo sottoscritto tra le parti il 25 maggio 2015, entra in vigore il giorno stesso della sua sottoscrizione e ha durata indeterminata. Ciascun Partecipante ha facoltà di recesso con un preavviso di almeno tre mesi a tutti gli altri Partecipanti.

Roma,

Firmatari

Banca d'Italia

ABI

Poste Italiane

Ministero dell'Interno